



PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI BIELLA E MUNICIPALITA' DI KEETMANSHOOP

Il Comune di Biella della Repubblica Italiana e la Municipalità di Keetmanshoop della Repubblica di Namibia, di seguito denominate le Parti

PREMESSO CHE:

Nell'ambito del riconoscimento quale Città Creativa Unesco attribuito alla Città di Biella, una delle 246 Città Creative che sviluppano un progetto specifico ("Tessere relazioni") basato su un accordo di cooperazione con una città in una regione sottorappresentata dell'emisfero meridionale, è stata scelta come città partner Keetmanshoop, fondata sulla cultura dell'agricoltura Karakul, prevalente nella regione di Karas.

Il presente accordo è finalizzato ad essere lo strumento di monitoraggio e valutazione nell'effettiva attuazione degli impegni assunti dalla Città di Biella nell'ambito della sua candidatura alla Rete delle Città Creative UNESCO.

L'accordo è stipulato in conformità con la normativa costituzionale in materia di relazioni estere sancita dall'articolo 96 della Costituzione della Repubblica di Namibia e dagli articoli 11 e 35 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il presente atto è ispirato agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU e alla dichiarazione d'intenti della Rete delle Città Creative UNESCO.

Le due municipalità sono guidate dagli interessi comuni ad esplorare ed attuare progetti e programmi di sviluppo socio-economico locale.

Il Comune di Biella e la Municipalità di Keetmanshoop dichiarano le loro intenzioni comuni di conseguire gli obiettivi fissati nel presente Protocollo d'Intesa - Memorandum of Understanding (in seguito denominato "MOU").

Nell'ambito delle proprie competenze, le Parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

Le finalità perseguite dalle due città sono quelle di sviluppare un'attiva collaborazione Italia – Namibia nei seguenti ambiti:

Biella offre supporto formativo e mentorship per la futura candidatura di Keetmanshoop al Network delle Città Creative Unesco;

Promozione di attività di supporto da parte degli operatori economici locali allo sviluppo della tessitura/artigianato namibiani quali alternative strategiche al commercio delle pellicce animali.

ARTICOLO 2- CLAUSOLA DI INVARIANZA NORMATIVA

Il presente Protocollo d'Intesa si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

Nell'ambito del Protocollo d'Intesa saranno realizzate le seguenti attività:

3.1 Iniziative di tutoraggio e cooperazione nell'ambito del Network delle Unesco Creative Cities con l'obiettivo di far aderire in futuro Keetmanshoop alla rete globale UCCN.

3.2 Cooperazione tecnica concernente le migliori pratiche di governance municipale e di sviluppo di città smart.

3.3 Promozione di iniziative di assistenza tecnica e cooperazione per lo sviluppo di un'industria di lavorazione della lana a Keetmanshoop.

3.4 Cooperazione in iniziative che sostengono gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030, tra cui istruzione e sviluppo delle competenze, investimenti, commercio, scambi culturali e promozione del turismo.

3.5 Collaborazione in materia di sviluppo delle risorse umane e programmi di scambio tra i due Comuni e i due Consigli comunali.

ARTICOLO 4 – CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio del Comune di Biella, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

ARTICOLO 5 – INFORMATIVA

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Protocollo d'Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente atto.

ARTICOLO 7 – DIVERGENZE INTERPRETATIVE

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

ARTICOLO 8 – EFFICACIA E DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa acquista efficacia all'atto della firma e avrà durata di cinque anni.

Potrà essere rinnovato espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Protocollo d'Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Stipulato ail.....in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Comune di Biella

Municipalità di Keetmanshoop

.....

.....

Claudio Corradino

Gaudentia Kröhne

Sindaco

Sindaco